



ORDINANZA DEL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP. E PATRIMONIO.

N. 42 DEL 29-04-2024

OGGETTO: **ORDINANZA BALNEARE - ANNO 2024**

VISTI il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;

- la legge 24 novembre 1981 n. 689, ad oggetto "Modifiche del sistema penale";
- il D.P.R. 8 giugno 1982 n. 470, ad oggetto "Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/160 relativa alla qualità delle acque di balneazione";
- la Legge 25 agosto 1991 n. 284, relativa alla liberalizzazione dei prezzi del settore turistico;
- il Decreto del Ministro del Turismo e dello Spettacolo in data 16 ottobre 1991, ad oggetto "Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione";
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 114, ad oggetto "Riforma della disciplina del settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- le linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°512 del 21 maggio 2004;
- la L.R. 3 gennaio 2007 n. 1 "Testo unico in materia di commercio";
- le linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°156 del 15 febbraio 2013, come modificate con Deliberazione della Giunta Regionale n°1057 del 5 agosto 2013;

CONSIDERATO il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;

CONSIDERATO che il Comune in ottemperanza di dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

VISTO il Decreto 24 febbraio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 marzo 2015, con il quale è stato approvato il "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°423 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: “Modifiche alle linee guida per l’apertura degli stabilimenti balneari e delle S.L.A. approvate con DGR 156/2013, come modificate dalla DGR 1057/2013”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n°424 del 27 marzo 2015 avente ad oggetto: “Modifiche alle linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n°512 del 21 maggio 2004”;

VISTA l’ordinanza della Capitaneria di Porto della Spezia, **ordinanza di sicurezza balneare n°73/2023** del 28/04/2023;

RICHIAMATA la precedente ordinanza balneare del Comune di Monterosso al Mare n°26 del 02/05/2023;

VISTO il Decreto del Sindaco del Comune di Monterosso al Mare n°20 del 31/12/2021 di conferma dell’attribuzione delle funzioni all’Arch. Massimiliano Martina di Responsabile dell’Ufficio Tecnico comunale – Area Tecnico manutentiva – Settore OO.PP.;

DATO ATTO che con successivo Decreto sindacale n°1 del 30/03/2023 l’incarico di posizione organizzativa di cui sopra è stato automaticamente individuato come incarico di Elevata Qualificazione ai sensi dell’art. 16 del CCNL 16/11/2022, definendo, altresì, la scadenza delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art.107 del D. Lgs.n.267/2000 coincidenti con la fine del mandato sindacale e comunque non oltre la prorogatio di legge necessaria per garantire la continuità dell’azione amministrativa;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

emana la seguente per la

DISCIPLINA PER LE ATTIVITÀ BALNEARI

ART. 1 – DURATA DELLA STAGIONE BALNEARE

- 1.1 La stagione balneare, per l’anno **2024**, è compresa tra il **1° maggio** ed il **30 settembre**.
- 1.2 All’interno del periodo di cui sopra gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere aperti al pubblico assicurando l’allestimento completo previsto dalla licenza di concessione demaniale marittima e il totale funzionamento ai fini balneari, **con obbligo di apertura** almeno nel periodo dal **15 giugno al 15 settembre 2024**.
- 1.3 Durante il periodo di apertura, interno alla stagione balneare, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono garantire al pubblico il seguente orario minimo di apertura giornaliera:
 - dal 1/5 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
 - dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
 - dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

ART. 2 – PERIODI DI APERTURA

- 2.1 Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata, fermo restando l’ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie sia per l’apertura che per l’installazione delle opere e nel rispetto di tutte le normative vigenti, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:
 - A) Nella stagione balneare (dal 1/05 al 30/9);
 - B) Nel periodo compreso tra la settimana antecedente la domenica di Pasqua fino al 31/10;
 - C) Tutto l’anno;
- 2.2 Nei periodi al di fuori della stagione balneare è consentito utilizzare le strutture balneari per fini elioterapici. In tal caso dovranno essere osservate le pertinenti prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’ordinanza balneare della Capitaneria di Porto della Spezia e dell’Ufficio Circondariale Marittimo della Spezia. Nei periodi di apertura al pubblico per fini elioterapici i concessionari dovranno provvedere ad esporre, rispettivamente presso le strutture balneari, oltre alla bandiera rossa, almeno due cartelli (aventi dimensione di cm 80 x 80 e carattere di almeno 5 cm), da sistemare uno all’ingresso della struttura (lato strada) e almeno uno in prossimità della battigia che riportino la seguente dicitura, riprodotta anche nelle tre lingue straniere internazionalmente più conosciute (inglese, francese, tedesco):

ATTENZIONE STRUTTURA APERTA AI SOLI FINI ELIOTERAPICI

ART. 3 – REGOLE DI APERTURA

- 3.1 **Apertura stagionale dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata durante la stagione balneare (dal 01/05/2024 al 30/9/2024)**
Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata possono essere aperti per tutto il periodo della stagione balneare.

Dal **15/06 al 15/09** lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata **devono obbligatoriamente essere aperti al pubblico, allestiti con tutte le opere/strutture previste dalla concessione demaniale marittima e devono assicurare un totale funzionamento ai fini balneari.**

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti ai fini balneari almeno per tutto il periodo come sopra individuato, possono ampliare tale periodo rimanendo aperti ai fini balneari per un periodo più lungo fino al raggiungimento del periodo massimo coincidente con la stagione balneare.

Lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti senza interruzioni giornaliere dal giorno dell'apertura al giorno di chiusura garantendo almeno il seguente orario minimo di apertura giornaliera:

- dal 1/05 al 31/05 dalle ore 10,00 alle ore 16,00;
- dal 1/06 al 15/9 dalle ore 9,00 alle ore 19,00;
- dal 16/9 al 30/9 dalle ore 10,00 alle ore 16,00.

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

3.2 Apertura dello stabilimento e dalla spiaggia libera attrezzata nel periodo compreso tra la settimana antecedente la domenica di Pasqua fino 31/10

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente lett. A) per l'esercizio delle attività balneari nel periodo coincidente con la stagione balneare, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti, ai fini dello svolgimento dell'attività elioterapica, nei periodi che vanno dalla settimana prima della domenica di Pasqua al 30/04 e dal 01/10 al 31/10 di ogni anno.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per almeno tre giorni la settimana, con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e w.c. non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

In tutto il periodo di apertura per attività elioterapica, salvo diverse e particolari regolamentazioni a carattere commerciale, possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione, (es. noleggio canoe, imbarcazioni acc,). Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio e di allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1/3.

Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

In via eccezionale, nel caso che la domenica di Pasqua sia nel mese di marzo, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica dalla settimana antecedente la stessa festività.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata, sarà cura del concessionario valutare la compatibilità tra tale operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicura l'eventuale presenza di utenti.

3.3 Apertura annuale dello stabilimento e della spiaggia libera attrezzata

Fermo restando l'osservanza delle regole cui alla precedente punto 3.1. per l'esercizio delle attività balneari nel periodo dal 1/05 al 30/09, lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per attività elioterapica anche durante il resto dell'anno per un periodo minimo di 10 mesi l'anno.

Per i periodi al di fuori della stagione balneare lo stabilimento balneare e la spiaggia libera attrezzata devono rimanere aperti per **almeno tre giorni la settimana, con l'obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi, garantendo un orario minimo giornaliero dalle 10,00 alle ore 16,00.**

Gli impianti potranno rimanere chiusi, esclusivamente nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno.

Nel periodo di apertura per attività elioterapica lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della Legge 104/92 (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), con un numero minimo, a discrezione del concessionario, di dotazioni

per lo svolgimento di tale attività e per la fruizione della spiaggia: cabine, spogliatoi, ombrelloni, lettini, sdraio, aree giochi per bambini, ecc. In ogni caso nel periodo al di fuori della stagione balneare la consistenza massima di strutture adibite a cabine, spogliatoi e W.C. non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il w.c. a norma per l'uso di persone disabili.

Per casi particolari, in deroga al numero massimo di cui sopra, il Comune, per le aree demaniali di propria competenza, potranno richiedere il mantenimento di un numero superiore alle 15 unità, a condizione che le stesse vengano effettivamente utilizzate per lo svolgimento dell'attività elioterapica.

Tale richiesta, debitamente motivata, dovrà essere formalizzata con apposita modifica al vigente Progetto di Utilizzo Comunale delle aree demaniali marittime, soggetto a nulla osta da parte della Regione Liguria.

In tutto il periodo di aperture per attività elioterapica, salve diverse e particolari regolamentazioni commerciali, potranno rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione, (es. noleggio canoe, imbarcazioni, ecc.).

Salvo diverse e particolari prescrizioni inserite nelle autorizzazioni urbanistiche, le operazioni di montaggio, allestimento e di smontaggio delle strutture amovibili per passare dall'allestimento elioterapico all'allestimento balneare dello stabilimento e viceversa potranno essere iniziate dal 1/03 e devono terminare entro il 30/05. Le operazioni di smontaggio potranno essere iniziate in data successiva al 15/09 e devono terminare entro il 15/11.

Durante le operazioni di montaggio e smontaggio dello stabilimento, sarà cura del concessionario/gestore valutare la compatibilità tra tali operazioni e la presenza degli utenti sull'arenile all'interno della concessione, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al fine di rendere sicure l'eventuale presenza di utenti.

ART. 4 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

- 4.1 In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo. Dovrà, infine, essere esposto il “Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata “Cinque Terre” così come disposto dall'articolo 8, comma 4, dello stesso Regolamento approvato con Decreto 24 febbraio 2015 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 16 marzo 2015.

ART. 5 –

NORME GENERALI ALLE QUALI SI DEVE ATTENERE IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA ED IL GESTORE PER LE SPIAGGE LIBERE ATTREZZATE

Il titolare della Concessione Demaniale Marittima ed il gestore per le spiagge libere attrezzate deve attenersi alle seguenti norme generali:

- a. assicurare l'organizzazione relativa alla sicurezza della balneazione con le modalità stabilite dall'Autorità Marittima con apposite Ordinanze balneari;
- b. durante il periodo e negli orari di apertura dello stabilimento balneare e della spiaggia libera attrezzata ai fini balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente.
- c. assicurare, durante il periodo di aperture e durante le operazioni propedeutiche alla apertura e/o chiusura dell'impianto di balneazione/elioterapia, qualora sia necessaria l'opera di mezzi meccanici, (ruspe, escavatori, ecc.), per la risistemazione dell'arenile, l'esecuzione di tali lavori in sicurezza, delimitando e interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità;
- d. munirsi, prima dell'apertura, di tutti i permessi e/o autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività dello stabilimento e per il mantenimento in opera delle parti dello stabilimento necessarie al funzionamento dell'attività elioterapica;
- e. mantenere durante il periodo d'esercizio lo stato di pulizia giornaliero e di decoro di tutta la superficie in concessione e di tutti i manufatti insistenti su di essa;
- f. comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'Ufficio Demanio del Comune/Ufficio Demanio dell'Autorità Portuale, all'Ufficio Commercio del Comune, all'Ufficio Marittimo

- competente per territorio e all'Ufficio Aree Demaniale Marittimo della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali si intende effettuare l'attività elioterapica;
- g. comunicare, per gli impianti che optano per l'apertura annuale, in forma scritta e precedentemente la data dell'evento, all'Ufficio Demanio del Comune o all'ufficio Demanio dell'Autorità Portuale i periodi di chiusura per ferie, lavori di manutenzione e/o ristrutturazione o per altre oggettive motivazioni, fermo restando che la somma dei periodi di chiusura non potrà superare i 60 giorni per anno;
 - h. assicurare nel periodo di apertura le condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dall'art. 23 della legge 104/92, (Legge quadro per l'assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
 - i. effettuare l'apertura delle attività secondarie rientranti nella concessione - non connesse direttamente con l'uso dell'attività balneare e dell'attività elioterapica (bar, ristoranti, ecc.) - con le eventuali limitazioni previste dalle leggi vigenti e regolamenti comunali emanati in materia e nel rispetto dei periodi ed orari eventualmente stabiliti dal Comune;
 - l. garantire durante il periodo di apertura dello stabilimento/spiaggia libera attrezzata l'accesso alla battigia e la fruibilità dei servizi igienici a tutti i clienti in forma gratuita e ai restanti potenziali utilizzatori anche a titolo oneroso;
 - m. garantire l'utilizzo all'utenza delle attrezzature per le attività elioterapiche e per la fruizione della spiaggia (spogliatoi, lettini, ombrelloni, sdraio, aree giochi per bambini, ecc.);
 - n. esporre in un posto ben visibile apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti in conformità a quanto disposto dai D.M.16.10.1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo;
 - o. nel periodo di apertura dell'attività elioterapica esporre in prossimità dell'ingresso e ben visibile dall'esterno apposito cartello (ved. facsimile Tavola 1 - Cartello Tipo - allegato alla D.G.R. n. 156 del 15.02.2013) indicante il periodo e gli orari di apertura;
 - p. nel periodo al di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo marine avverse (es. forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di esser raggiunte dalle onde (sdraio, lettini, ombrelloni, sedie, tavolini, giochi per bambini, ecc.) e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristorante, ecc.). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura. I giorni di chiusura per comprovate avversità meteo marine, comunicate con le modalità di cui sopra, non saranno computati nel periodo massimo di chiusura di 60 giorni/anno.

ART. 6 – PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE

- 7.1 Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:
- a) lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
 - b) lasciare incustoditi sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende, teli da mare o altre attrezzature comunque denominate;
 - c) occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
 - 1) adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
 - 2) permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nelle immediate vicinanze non esistano corridoi o tratti di spiaggia libera confinanti;
 - d) campeggiare e/o accamparsi;
 - e) transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso;
 - f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere devono essere completamente rimosse al termine dell'attività balneare e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno;

- g) durante la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio.
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, attività di estetica o similari ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso degli altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico, in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce;
- o) offrire a qualsiasi titolo prestazioni riconducibili a massaggi estetici o terapeutici da parte di soggetti ambulanti al fine di salvaguardare la salute dei cittadini dai possibili danni derivanti da prestazioni effettuate da soggetti che non sono in possesso di comprovata preparazione e competenza, nonché in luogo non idoneo allo scopo;
- p) somministrare, vendere e consumare bevande od altro in contenitori in vetro.
- 7.2 Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.
- 7.3 I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

**ART. 7 – DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI
OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI**

- 8.1 Gli obblighi per i concessionari di strutture balneari si applicano anche ai concessionari di spiagge libere attrezzate. In particolare, per le spiagge libere attrezzate, si richiama quanto disposto dalle "linee guida per le spiagge libere e libere attrezzate e criteri per la concessione di nuovi stabilimenti balneari", approvate con D.G.R. n°512 del 21 maggio 2004, come modificate dalla D.G.R. n° n°424 del 27 marzo 2015. Nell'ambito della spiaggia libera attrezzata, come riportato anche sulla licenza di concessione demaniale, è possibile gestire economicamente, con occupazione di lettini, ombrelloni o sedie a sdraio, una porzione del fronte a mare disponibile, mentre i servizi essenziali (pulizia, servizio di sorveglianza balneare e ingresso) sono offerti gratuitamente nell'intera area in concessione. Nelle spiagge libere attrezzate il concessionario deve apporre, in modo ben visibile nell'ambito della concessione, apposito cartello, secondo quanto prescritto dalle apposite linee guida regionali, con dicitura:

***“SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA
SERVIZI ESSENZIALI GRATUITI (INGRESSO, SALVATAGGIO, PULIZIA E SERVIZI
IGIENICI)
ULTERIORI SERVIZI FACOLTATIVI A PAGAMENTO”.***

- 8.2 Periodo minimo di apertura. Licenze ed autorizzazioni di altri enti:
- a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono mettere in esercizio gli stabilimenti non oltre il 1° giugno, mantenendoli in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;

- b) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono comunicare l'avvenuta chiusura dello stabilimento e la rimozione delle strutture balneari (cabine, servizi igienici, ecc.);
- c) durante il periodo minimo di apertura dello stabilimento balneare dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 9,00 alle ore 19,00 di ogni giorno;
- d) per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc.) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.
- 8.3 Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo della Spezia.
- 8.4 I concessionari devono consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione. La libertà d'accesso non consente comunque alcuna forma di occupazione ne occasionale ne momentanea dell'area della battigia.
- 8.5 I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.
- 8.6 Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili.
- 8.7 Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.
- 8.8 Gli ombrelloni devono essere ancorati al terreno in maniera sicura. La parte fissa e quella mobile devono essere munite di un dispositivo che le renda solidali. Le estremità delle stecche devono essere munite di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 – titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi – del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.
- 8.9 Pulizia dell'arenile.
- a) sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22;
- b) il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione, sorveglianza e pulizia della spiaggia in concessione, della zona di libero transito oltre ad una fascia di ml. 20 di spiaggia libera eventualmente confinante ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori per la raccolta differenziata le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto e provvedendo al loro trasporto nei luoghi opportunamente indicati dal Comune;
- c) durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.);**
- d) è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- e) i titolari di concessione demaniale hanno l'obbligo di effettuare la raccolta differenziata e di dotare le proprie strutture di idonei contenitori per i diversi tipi di materiale (rifiuto solido urbano, carta e cartone, vetro, plastica, pericolosi);
- f) i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, evitando comunque orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica e delimitando ed interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità. Dal 1° giugno al 15 settembre l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09,00 e successivo alle ore 20,00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche, delimitando ed interdichendo al pubblico l'uso del tratto di arenile interessato dai lavori e mettendo in atto tutti i provvedimenti necessari per tutelare la pubblica incolumità.
- g) L'Amministrazione Comunale in economia od attraverso appalto provvederà alla pulizia delle spiagge libere e nei tratti eccedenti i 20 ml di cui al punto b).
- 8.10 Insegne e confini degli stabilimenti balneari:
- a) all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- b) la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- c) è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- d) tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere

collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

8.11 Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- a) Manutenzione Straordinaria: sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque dei fiumi, torrenti, rii ecc., in prossimità delle spiagge libere e libere attrezzate, rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- b) Manutenzione Ordinaria: sarà cura dei titolari di stabilimenti e strutture balneari, in ogni periodo dell'anno al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque dei fiumi, torrenti, rii ecc., in prossimità delle spiagge in concessione, rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici;
- c) il materiale sabbioso idoneo al ripascimento e rimosso nelle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) dovrà essere distribuito sulle spiagge limitrofe in concessione o sulle spiagge limitrofe poste nelle immediate vicinanze nel rispetto della normativa vigente, altro diverso utilizzo dovrà essere debitamente autorizzato.

ART. 8 – GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

- 9.1 Nelle acque antistanti gli arenili assentiti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto, nonché piattaforme di sosta per bagnanti purché a meno di 100 ml dalla riva, riconoscendo anche a tali strutture funzioni di sicurezza aggiuntiva per bagnanti, previo parere dell'Autorità Marittima.
- 9.2 La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, dovranno essere conformi a quanto stabilito dall'ordinanza vigente del capo del Circondario Marittimo di La Spezia.
- 9.3 I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

ART. 9 – DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI BALNEAZIONE NELLE ZONE "A" DELL'AREA MARINA PROTETTA "CINQUE TERRE"

- 10.1 Nelle zone A dell'Area Marina Protetta delle "Cinque Terre" è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti autorizzati, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti, dal 1° maggio al 30 settembre;
- 10.2 Ai fini dell'esercizio della balneazione nelle zone A, salva la necessità di contingentamento delle attività, il vigente "Regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area Marina Protetta denominata "Cinque Terre" stabilisce le modalità e i limiti dei soggetti che possono richiedere l'autorizzazione;

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI

- 11.1 Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina, la quale entra in vigore dalla data di emissione.
- 11.2 I trasgressori alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno perseguiti, a seconda delle infrazioni, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 31 marzo 1998 n. 114.
- 11.3 La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del comune di Monterosso al Mare www.comune.monterosso.sp.it e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.
- 11.4 La presente ordinanza entrerà in vigore dalla data di emissione e sarà valida fino a quando non verrà emessa nuova ordinanza.
- 11.5 La presente ordinanza revoca tutte le ordinanze balneari del Comune di Monterosso al Mare emesse in precedenza.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(Arch. Massimiliano Martina)